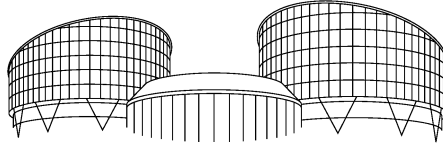


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA MAZZA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 9212/25 e altri 9 –si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

11 giugno 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Mazza e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs, *presidente*,

Raffaele Sabato,

Anna Adamska-Gallant, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 21 maggio 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, essi presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla

mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa *Ventorino*, sopra citata.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, e *Antonetto*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di unire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
5. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto l'11 giugno 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Artūrs Kučs
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	9212/25 17/03/2025	Michele MAZZA 1970	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Avellino, R.G. 3120/2002, 19/12/2012	19/12/2012	in corso Più di 13 anni e 1 mese e 30 giorni	Comune di Atripalda. Pagamento di prestazioni di servizio.	1	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	9.600	250
2.	10745/25 27/03/2025	Deborah GIORDANO 1983	Sauro Michela Spiazzo	Tribunale di Rimini - Giudice del lavoro, R.G. 355/2023, 04/07/2023	04/07/2023	in corso Più di 2 anni e 7 mesi e 14 giorni	Ministero dell'Istruzione. Erogazione di sussidi economici.	1	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.000	250
3.	10801/25 24/03/2025	PROFESSIONISTI DELL'UDITO S.R.L. SEMPLIFICATA	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Torre Annunziata, R.G. 5247/2021, 09/12/2021	15/06/2022	in corso Più di 3 anni e 8 mesi e 3 giorni	Azienda sanitaria locale di Napoli 3 Sud. Pagamento di onorari professionali.	1	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	5.600	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA MAZZA E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
4.	13188/25 17/04/2025	Daniela MAGGI 1972	Cuoco Marzia Carmina Rivolta d'Adda	Tribunale di Cremona, R.G. 169/2023, 20/02/2024	20/02/2024	in corso Più di 1 anno e 11 mesi e 29 giorni	Ministero dell'Istruzione. Erogazione di sussidi economici.	1	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.000	250
5.	15497/25 12/05/2025	Lina CIPRIANO 1971	Sauro Michela Spiazzo	Tribunale di Avellino - Giudice del lavoro, R.G. 911/2023, 07/02/2024	07/02/2024	in corso Più di 2 anni e 11 giorni	Ministero dell'Istruzione. Erogazione di sussidi economici.	1	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.500	250
6.	15771/25 16/05/2025	Leyla Maria SAPONARA 1972	Cuoco Marzia Carmina Rivolta d'Adda	Tribunale di Sassari - Giudice del lavoro, R.G. 91/2023, 14/03/2024	14/03/2024	in corso Più di 1 anno e 11 mesi e 4 giorni	Ministero dell'Istruzione. Erogazione di sussidi economici.	1	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.400	250
7.	15912/25 19/05/2025	M.A.X.O. AUDIOPROTESI S.R.L. 2004	Pagliuca Mauro Avellino	Giudice di pace di Napoli – R.G. 32296/2019, 06/06/2019 Giudice di pace di Napoli – R.G. 45816/2019, 11/07/2019	23/10/2019 10/01/2020	28/03/2025 5 anni e 5 mesi e 6 giorni 28/03/2025 5 anni e 2 mesi e 19 giorni	Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Pagamento per prestazioni professionali.	<i>Therapic Center S.r.l. e altri c. Italia</i> , n. 39186/11, 4 ottobre 2018	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	12.500	250

SENTENZA MAZZA E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciut o per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				Giudice di pace di Napoli – R.G. 80505/2019, 02/12/2019	25/05/2020	28/03/2025 4 anni e 10 mesi e 4 giorni					
				Giudice di pace di Napoli – R.G. 17182/2020, 21/05/2020	15/09/2020	in corso Più di 5 anni e 5 mesi e 3 giorni					
				Giudice di pace di Napoli – R.G. 25121/2021, 17/09/2021	11/01/2022	28/03/2025 3 anni e 2 mesi e 18 giorni					
				Giudice di pace di Napoli – R.G. 33170/2021, 15/10/2021	16/02/2022	28/03/2025 3 anni e 1 mese e 13 giorni					
				Giudice di pace di Napoli – R.G. 49893/2021, 20/12/2021	09/06/2022	28/03/2025 2 anni e 9 mesi e 20 giorni					
8.	15965/25 24/04/2025	Fortuna MAIONE 1972	Cozzolino Fabio Portici	Tribunale di Napoli – R.G. 9118/2022, 20/02/2024	20/02/2024	in corso Più di 1 anno e 11 mesi e 29 giorni	Ministero dell'Istruzione. Risarcimento danni.		Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	950	250
9.	15968/25 24/04/2025	CONDOMINIO CORSO GARIBALDI N. 40	Cozzolino Fabio Portici	Giudice di pace di Napoli –	02/03/2023	in corso	Comune di Portici.		Prot. 1 Art. 1 - assenza di o	1.800	250

SENTENZA MAZZA E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per le spese per ciascun ricorso (in euro) ²
				R.G. 40231/2018, 02/03/2023		Più di 2 anni e 11 mesi e 16 giorni	Risarcimento danni.		ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali		
10.	16448/25 06/05/2025	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE OSIRIDE ONLUS 2006	Pasquariello Gianpiero Caserta	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1501/2019, 28/02/2019	10/05/2019	in corso Più di 6 anni e 9 mesi e 8 giorni	Comune di Piedimonte Matese. Pagamento per prestazione di servizi terapeutici.		Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	9.600	250